



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ANCONA	MICHELE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CAZZOLLA	FERNANDO ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	VENNERI	ANNA RITA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1846/10 depositato il 14/06/2010
- avverso la sentenza n° 134/06/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:
GUAGLIANONE FRANCESCO
AVV.
V.LE GIOVANNI XXIII, 19 70100 BARI BA

[REDACTED]

difeso da:
GUAGLIANONE FRANCESCO
AVV.
V.LE GIOVANNI XXIII, 19 70100 BARI BA

[REDACTED]

difeso da:
GUAGLIANONE FRANCESCO
AVV.
V.LE GIOVANNI XXIII, 19 70100 BARI BA

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1846/10

UDIENZA DEL

16/12/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

11 | 7 | 11

PRONUNCIATA IL:

16.12.2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11.01.2011.

Il Segretario

[Signature]



SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1846/10


UDIENZA DEL

16/12/2010

ore 09:00

(segue)

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] COMPLEMENTARE



Rilevato

Con ricorso depositato in data 1.4.2009 [redacted] rappresentate e difese dall'avv. Francesco Guaglianone, proponevano opposizione avverso le cartelle di pagamento n. [redacted], di identico contenuto, notificate il 10.2-13.3.2009, con cui l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari 1 procedeva all'iscrizione a ruolo portante un carico tributario di euro 13.793,54, comprensivo di interessi e sanzioni, oltre euro 641,40 per compensi di riscossione ed euro 5,88 per diritti di notifica, per il pagamento dell'imposta complementare di successione, ipotecaria, catastale, Invim ed oneri accessori, in riferimento alla denuncia di successione n. 1256 voi. 3 in morte di Latorre Vito presentata il 15.2.1994.

Le ricorrenti eccepivano l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza della pretesa fiscale in quanto i ricorsi avverso gli avvisi di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, n. 94/01256/000003 del 7.6.2001, erano stati accolti dalla C.T.P. di Bari con sentenza n. 94/23/07 del 10.07.07, depositata in data 11.07.07, "accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate", che era passata in cosa giudicata. Chiedevano l'annullamento, previa sospensiva, della cartella di pagamento, con vittoria di spese. Allegavano copia della sentenza citata.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari 1 si costituiva in giudizio con nota n. 09/422376 del 26.5.2009 e comunica di aver provveduto allo sgravio totale del ruolo con provvedimento n. 2009S348227 del 25.5.2009 (allegato agli atti), per cui chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 134/06/09 dell'1.07.09, depositata il 16.09.09, così decideva:

"La Commissione, esaminata la documentazione in atti e tenuto conto della determinazione assunta dall'Agenzia delle Entrate con cui procedeva allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, ritiene che si sia verificata una causa di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.

P.Q.M.

La Commissione dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere."

Avverso detta sentenza proponevano appello [redacted] sostenendo che il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti dell'Amministrazione, di cui chiedevano la condanna; chiedevano altresì la vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Presidente estensore - dott. Michele Ancona



n. 1846/10

Si costituiva l'Ufficio e chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello, per difetto di giurisdizione, atteso che gli eventuali profili risarcitori per la condotta dell'Erario appartenevano alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito, chiedeva rigettarsi l'appello, atteso che non vi era prova che l'amministrazione avesse agito o resistito con dolo o colpa grave.

All'udienza odierna, la causa è stata decisa in camera di consiglio.

L'appello è, ad avviso della Commissione, fondato e deve essere accolto, in parziale riforma della sentenza impugnata.

Quanto alla eccepita inammissibilità del gravame, osserva la Commissione che la domanda di risarcimento proposta per responsabilità processuale aggravata può essere conosciuta e decisa, nella sua globalità, soltanto dal giudice competente per il merito della causa cui i pretesi danni si riferiscono, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda e si assume temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati (Cass. n. 12604 del 1992; n. 1212 del 1993); trattasi, nella specie, di competenza funzionale, come tale, esclusiva ed inderogabile, che non può essere circoscritta, a pena di inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado, alla condanna generica del convenuto, con rinvio ad altro giudice per la concreta liquidazione del danno (Cass. n. 10169 del 1997; n. 2967 del 1999).

Per quanto riguarda il merito della controversia, l'appello è anche fondato.

A norma dell'articolo 96 c.p.c. *"Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su un'istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza"*.

Il primo requisito richiesto dalla norma è quello della totale soccombenza della parte. Tale requisito, nel caso di specie, sussiste, atteso che la pronuncia di primo grado di *"cessata materia del contendere per estinzione del giudizio"* contiene in sé la virtuale soccombenza dell'agenzia delle entrate, la quale procedeva allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo in maniera errata, proprio come richiesto in ricorso da parte dei contribuenti.

Il secondo requisito richiesto è quello della esistenza effettiva e concreta di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'altra parte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dalla mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere il rituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cassazione, sent. n. 6637 del 1992).

Presidente estensore - dott. Michele Ancona

Anche detti requisiti sussistono, atteso che le parti hanno sicuramente subito un danno consistente nell'attività che hanno dovuto intraprendere a tutela dei loro diritti e nel disagio insito nella ricerca di un difensore tecnico per la tutela giudiziaria.

Sussiste altresì la colpa grave dell'agenzia, consistente nell'ignoranza derivante dal mancato uso di quel minimo di diligenza, che le avrebbe consentito di appurare che la pretesa azionata era infondata; si noti, infatti, che proprio la cartella impugnata reca a pagina due, nelle note aggiuntive, l'annotazione: " anno 1994, sentenza numero 94/23/07 per intervenuta acquiescenza da parte dell'ufficio". In sostanza si tratta proprio della sentenza in base alla quale la commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto impugnato, sicché l'imposta complementare di successione non poteva essere richiesta.

Il danno risarcibile può essere determinato, d'ufficio, nella somma complessiva di euro 1000,00 (mille/00), in favore dei ricorrenti.

Quanto alle spese di causa, le stesse devono gravare sull'amministrazione finanziaria, nella misura liquidata in dispositivo, sia con riferimento a quelle di primo grado per la soccombenza virtuale, sia con riferimento a quelle di secondo grado per l'accoglimento dell'appello.

P. Q. M.

La commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'amministrazione finanziaria al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., che liquida in via equitativa in euro 1000,00 e condanna l'agenzia al pagamento in favore dei contribuenti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 1200,00, di cui euro 600,00 per diritti ed euro 600,00 per onorari; e per il secondo grado, in complessivi euro 1400,00, di cui euro 600,00 per diritti ed euro 800,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

Bari, 16 dicembre 2010

Il presidente estensore
dott. Michele Ancona

